

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 21 marzo 2014.

Istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili del circondario del Tribunale di Napoli nord.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, recante la costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che prevede che in ciascun circondario di Tribunale è istituito un Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili qualora vi risiedano o vi abbiano domicilio professionale almeno duecento tra dottori commercialisti ed esperti contabili e ne facciano richiesta almeno cinquanta;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante la nuova organizzazione dei Tribunali ordinari e degli uffici del Pubblico Ministero, che ha disposto l'istituzione del Tribunale di Napoli nord;

Vista la comunicazione inviata dal Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili in data 19 febbraio 2014 dalla quale emerge che i professionisti attualmente iscritti agli Ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli ma che risiedono o hanno domicilio professionale nei comuni ricompresi nel circondario del Tribunale di Napoli nord superano la soglia dei duecento prevista dal citato art. 7, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139;

Vista la richiesta avanzata da 263 professionisti per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili del circondario del Tribunale di Napoli nord pervenuta al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili in data 10 gennaio 2014;

Ritenuta la esistenza dei presupposti richiesti dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e che pertanto si possa procedere alla istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili del circondario del Tribunale di Napoli nord;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un Commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'Albo ed alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine;

Vista la comunicazione del Commissario straordinario del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili recante indicazione della terna dei nominativi di professionisti tra i quali individuare la persona del Commissario straordinario;

Decreta:

È istituito l'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili del circondario del Tribunale di Napoli nord.

Il dott. Francesco Tedesco, nato ad Avellino il 27 aprile 1967, domiciliato in Avellino, via Colombo n. 34, è nominato Commissario straordinario con l'incarico di

provvedere alla prima formazione dell'Albo ed alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine entro sessanta giorni dalla notifica del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria per il visto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2014

Il Ministro: ORLANDO

14A02668

**MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 31 gennaio 2014.


Indirizzi all'Organismo centrale di Stoccaggio Italiano (OCSIT) relativamente alle scorte di sicurezza dei prodotti petroliferi.IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 recante «Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi», di seguito indicato «decreto legislativo n. 249/12»;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 249/12 che attribuisce le funzioni e le attività di Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano, di seguito «OCSIT», ad Acquirente Unico S.p.A., società interamente posseduta, per il tramite del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., dal Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito anche «la Società»), già svolgente, nell'ambito del settore dell'energia, funzioni di natura pubblicistica e sottoposto alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e che prevede altresì, al fine di garantire efficienza, efficacia ed economicità dell'operato dell'OCSIT, che il Ministero dello sviluppo economico adotti gli indirizzi per l'esercizio delle sue funzioni, sulla base del piano da esso predisposto, per definire obiettivi, priorità, strumenti operativi e modalità di reperimento e di utilizzo delle risorse destinate al servizio;

Visto il comma 2 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 249/12, in base al quale l'OCSIT, in attuazione del decreto legislativo n. 249/12 o al fine di conformarsi ad accordi internazionali, ha il compito di acquisire, mantenere, vendere e trasportare scorte specifiche di prodotti nel territorio italiano e può organizzare e prestare un servizio di stoccaggio e di trasporto di scorte petrolifere di sicurezza e commerciali;

Visto il comma 4 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 249/12, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dall'istituzione e dall'espletamento di tutte le funzioni



e le attività connesse dell'OCSIT, ad eccezione delle attività richieste e finanziate dai soggetti obbligati di cui all'art. 8, comma 1, lettera *a*), dello stesso decreto, sono posti a carico dei soggetti che hanno immesso in consumo prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008;

Visto il comma 5 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 249/12, il quale dispone che gli oneri ed i costi di cui al precedente comma 4 sono coperti mediante un contributo articolato in una quota fissa e in una variabile, in funzione delle tonnellate di prodotti petroliferi immesse in consumo nell'anno precedente e che l'ammontare del contributo, nonché le modalità ed i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi dovuti dai soggetti obbligati, sono stabiliti, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT, in autonomia rispetto alle altre attività e funzioni svolte da Acquirente Unico S.p.A.;

Visti i commi 11 e 12 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 249/12, che prevedono che l'OCSIT possa, rispettivamente, delegare compiti relativi alla gestione delle scorte di sicurezza — ad eccezione della vendita o acquisizione delle scorte specifiche — e accettare le deleghe degli operatori, nel rispetto di quanto indicato nella menzionata normativa;

Visto il comma 15 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 249/12 in base al quale, fermi restando i requisiti di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario di cui al precedente comma 5, l'OCSIT promuove accordi di programma con il Ministero della difesa e con la NATO per l'utilizzo dei depositi petroliferi, eventualmente non compiutamente utilizzati, già nella disponibilità patrimoniale del Ministero della difesa o della NATO, a titolo di comodato gratuito decennale rinnovabile, e può gestire il sistema delle scorte petrolifere per conto del Ministero della difesa per le necessità militari, con oneri a carico dello stesso Ministero della difesa;

Visto l'art. 9, comma 6, del decreto legislativo n. 249/12, in base al quale è compito del Ministero dello sviluppo economico stabilire annualmente gli obblighi di detenzione delle scorte specifiche dell'OCSIT;

Visto l'art. 15, comma 1, primo periodo del decreto legislativo n. 249/12 ai sensi del quale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, commi 1 e 2, l'OCSIT è responsabile dello sviluppo, della gestione e della manutenzione delle risorse informatiche necessarie per il ricevimento, la memorizzazione e ogni forma di elaborazione dei dati contenuti nelle rilevazioni statistiche e di tutte le informazioni comunicate dai soggetti obbligati di cui all'art. 3, comma 7 del decreto legislativo n. 249/12, compresi i dati relativi alle scorte commerciali previste dall'art. 14 del decreto legislativo n. 249/12;

Considerato il Piano trasmesso da Acquirente Unico S.p.A., in qualità di OCSIT, con nota del 18 luglio 2013, ai sensi dell'art. 7, comma 1 del decreto legislativo n. 249/12 e il successivo scenario di pianificazione economico-finanziario trasmesso da Acquirente Unico S.p.A., come richiesto dal Ministero dello sviluppo eco-

nomico, con nota del 13 settembre 2013 (di seguito «Piano dell'OCSIT»);

Considerata la necessità di dover definire, con il decreto di cui al citato comma 1 dell'art. 7, gli indirizzi a cui deve attenersi l'OCSIT nell'esercizio delle sue funzioni;

Ritenuto di poter recepire le indicazioni comunicate da Acquirente Unico S.p.A. con il Piano dell'OCSIT, nonché con l'ulteriore documentazione ed informazioni trasmesse;

Ritenuto di dover assicurare la separazione patrimoniale con riferimento alle attività dell'OCSIT rispetto alle altre attività della Società, in coerenza con l'autonomia che il decreto legislativo n. 249/12 riconosce alle attività dell'OCSIT rispetto alle altre funzioni svolte da Acquirente Unico e anche al fine di poter accedere in modo efficiente al mercato dei capitali

EMANA
il seguente atto di indirizzo

Ad Acquirente Unico S.p.A., in funzione di Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano (OCSIT)

Art. 1.

Modalità di esercizio delle funzioni di OCSIT

1. Il presente atto di indirizzo disciplina l'esercizio delle funzioni dell'OCSIT da parte di Acquirente Unico S.p.A., ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 249/12.

2. L'OCSIT esercita le funzioni di cui al decreto legislativo n. 249/12, nel rispetto del presente atto di indirizzo e di quanto indicato nel Piano dell'OCSIT, come eventualmente di volta in volta modificato ed aggiornato, operando secondo criteri di corretta gestione, trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità.

3. Per assicurare il mantenimento delle scorte specifiche, di sicurezza e commerciali, l'OCSIT opera altresì secondo criteri di mercato.


4. Ai fini di cui al comma 3, l'OCSIT:

a) stipula, secondo procedure trasparenti e non discriminatorie, i contratti di acquisto e/o di vendita di prodotti petroliferi e di acquisizione di disponibilità di capacità logistica, sulla base delle tipologie di prodotto e degli obblighi di mantenimento dei giorni di scorte specifiche, indicati nel decreto di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 249/12 e nel rispetto di quanto previsto nel presente atto di indirizzo e nel Piano dell'OCSIT;

b) si avvale anche del sistema delle offerte di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 249/12 per l'acquisizione della disponibilità di capacità logistica petrolifera di oli minerali.

5. Entro l'anno scorte 2016/2017, l'OCSIT si impegna ad assicurare il raggiungimento di 5 giorni di scorte specifiche. Con il decreto di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 249/12 è esplicitata la ripartizione annuale dell'obbligo di mantenimento delle scorte specifiche e la tipologia di prodotto da acquistare.

6. L'OCSIT fa ricorso al credito in conformità a quanto indicato nel Piano dell'OCSIT. Consolidata la fase di av-



viamento, l'OCSIT, compatibilmente con le condizioni di mercato e previa valutazione di opportunità e di vantaggio economico-giuridico da parte della Società, potrà fare anche ricorso alle emissioni obbligazionarie rispetto ai finanziamenti bancari, previa autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico e fermo restando il rispetto della normativa vigente e degli atti di indirizzo dello stesso Ministero o del Ministero dell'economia e delle finanze.

7. Gli oneri derivanti dal reperimento dei mezzi finanziari in conformità al disposto del comma 6 sono comunicati dall'OCSIT al Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 2, ai fini della copertura nell'ambito del contributo a carico dei soggetti obbligati, di cui all'art. 7, commi 4 e 5 del decreto legislativo n. 249/12, nel rispetto dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT.

8. Qualora a seguito delle indicazioni del Ministero dello sviluppo economico, l'OCSIT proceda alla vendita delle scorte in precedenza acquistate e in tal modo si generi una differenza di valore rispetto a quello iscritto a bilancio per le medesime poste, tale valore, se positivo, dovrà essere destinato alla copertura dei costi e oneri dell'OCSIT, se negativo, troverà integrale copertura nel contributo di cui all'art. 7, commi 4 e 5 del decreto legislativo n. 249/12. A tal fine, detto valore verrà comunicato dall'OCSIT al Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 2, nel rispetto dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT.

9. L'OCSIT, previa analisi del rischio, valuta l'opportunità di adottare procedure standard di operatività che prevedono la stipula di contratti di copertura del rischio.

10. Fermo restando quanto stabilito al comma 8, i proventi derivanti dalla vendita dei prodotti petroliferi effettuata dall'OCSIT a seguito delle indicazioni del Ministero dello sviluppo economico, sono destinati prioritariamente al rimborso proporzionale — pari passu per sorte capitale — dell'indebitamento comunque contratto dall'OCSIT stesso per l'acquisto dei prodotti petroliferi e, quindi, dell'indebitamento assunto: (i) sia ricorrendo a finanziamenti bancari, anche eventualmente mediante il perfezionamento di contratti di finanziamento ex artt. 2447-bis, comma 1, lettera b), e 2447-decies del codice civile, (ii) sia attuando emissioni obbligazionarie.

11. La programmazione economico finanziaria contenuta nel Piano dell'OCSIT si intende altresì integrata e, ove occorra, modificata qualora gli obblighi di scorta indicati all'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo n. 249/12 e nelle relative comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico, comportino per l'OCSIT impegni di spesa superiori a quanto stimato nel Piano dell'OCSIT stesso.

12. Qualora l'OCSIT verifichi difficoltà al reperimento di capitale per il rimborso dei finanziamenti in scadenza, informa il Ministero dello sviluppo economico affinché lo stesso possa decidere sugli obblighi di scorta per il periodo di competenza e autorizzare l'OCSIT alla eventuale vendita delle scorte in precedenza acquistate, fermo restando quanto indicato al comma 8.

13. La Società garantisce la separazione patrimoniale relativamente alle attività dell'OCSIT rispetto alle altre attività da essa svolte, e a tal fine può avvalersi di ogni

strumento, anche giuridico legale, come quelli previsti dagli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile o da altre disposizioni vigenti, conformemente alla medesima normativa. Restano fermi gli obblighi di separazione contabile di cui all'art. 7, comma 8 del decreto legislativo n. 249/12.

Art. 2.

Comunicazioni per l'ammontare del contributo di cui all'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 249/12

1. L'OCSIT ai fini dell'articolazione del contributo in acconto di cui all'art. 7, comma 5 del decreto legislativo n. 249/12 e la successiva ripartizione a carico di ciascun soggetto obbligato ed ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 3, primo comma, del decreto del 24 aprile 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ove ne ricorrano le condizioni, comunica alla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 novembre di ogni anno, le previsioni dei costi per il successivo anno solare, recanti la stima aggiornata:

a) degli oneri e dei costi totali derivanti dalle attività di cui alla lettera a) e b) dell'art. 1, comma 4;

b) dei costi di struttura annuali.

2. Per l'anno 2014, la comunicazione di cui al comma 1 è fatta entro trenta giorni dalla data di emanazione del presente atto di indirizzo.

3. Ai fini della ripartizione, a carico di ciascun soggetto obbligato, del contributo a conguaglio di cui all'art. 7, comma 5 del decreto legislativo n. 249/12, entro il giorno 15 del mese di febbraio di ogni anno l'OCSIT comunica alla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico il pre-consuntivo di bilancio recante:


a) gli oneri ed i costi totali effettivamente sostenuti per le attività di cui alla lettera a) e b) dell'art. 1, comma 4, del presente atto di indirizzo per l'esercizio precedente;

b) i costi di struttura annuali effettivamente sostenuti, per l'esercizio precedente.

Art. 3.

Obblighi informativi

1. Ai fini degli obblighi informativi di cui all'art. 7, comma 8, del decreto legislativo n. 249/12, entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio di Acquirente Unico S.p.A., l'OCSIT trasmette alla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico, il rapporto sulle attività svolte per l'esercizio di riferimento e i relativi conti annuali separati dell'OCSIT, corredati dalla nota di commento.



Art. 4.

Disposizioni finali

1. Salvo il caso in cui si verificano esigenze di aggiornamento o modifica anteriori più tempestivi, per ogni esercizio, l'OCSIT predispone ed invia alla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche una relazione sullo stato di avanzamento delle attività e l'eventuale aggiornamento del Piano dell'OCSIT.

2. Ove ne ricorrano le condizioni, fermo restando il rispetto delle previsioni di cui all'art. 7, comma 12 del decreto legislativo n. 249/12, l'OCSIT può accettare le deleghe degli operatori anche prima del 1° gennaio 2015.

3. L'OCSIT sviluppa e gestisce, nel rispetto delle indicazioni del Ministero dello sviluppo economico il sistema informativo di monitoraggio delle scorte di sicurezza, specifiche e commerciali, curando la manutenzione del software della piattaforma informatica «i-SISEN» e predisponendone gli aggiornamenti informatici necessari ad una completa implementazione del decreto legislativo n. 249/12 nonché ad una migliore reportistica basata anche sulla georeferenziazione delle scorte. L'OCSIT collabora altresì con il Ministero dello sviluppo economico nella predisposizione dei report ordinari e straordinari alla Commissione europea e all'Agenzia Internazionale dell'Energia.

4. L'OCSIT fornisce al più presto e comunque entro il 30 giugno 2014 la proposta di piano di cui all'art. 20 comma 2 del decreto legislativo n. 249/12.

5. L'OCSIT, nel triennio 2014-2016, provvede a valutare la idoneità ed economicità di gestione di quanto previsto all'art. 7 comma 15 del decreto legislativo n. 249/12, a titolo sperimentale e per un numero limitato di siti.

Art. 5.

Ulteriori disposizioni

1. Il presente decreto è comunicato all'OCSIT per gli adempimenti di competenza e per l'avvio operativo delle attività ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 31 gennaio 2014

Il Ministro: ZANONATO

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2014
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF foglio n. 836

14A02644

DECRETO 11 marzo 2014.

Modifica al decreto 21 novembre 2008, come modificato dal decreto 27 aprile 2010, di riconoscimento della Tifernogas S.r.l., in Città di Castello come organismo notificato ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Vista la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa agli strumenti di misura;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, di attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura;

Visto il decreto 21 novembre 2008 di riconoscimento e designazione della società «Tifernogas S.r.l.» quale organismo notificato ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per espletare i compiti della valutazione della conformità sui contatori del gas limitatamente ai contatori volumetrici di gas a membrana per portate massime di 40 m³/h;

Visto il decreto 27 aprile 2010 di estensione dell'autorizzazione, rilasciata con il decreto 21 novembre 2008 precitato, per espletare i compiti della valutazione della conformità anche sui contatori del gas con portate massime fino a 1600 m³/h;

Vista l'istanza della Tifernogas S.r.l., acquisita agli atti con protocollo n. 97739, dell'11 giugno 2013, rivolta ad ottenere l'adeguamento delle autorizzazioni precitate alla notifica dell'organismo stesso nell'ambito del sistema informativo comunitario;

Vista l'integrazione documentale trasmessa dalla Tifernogas S.r.l. acquisita agli atti con protocollo n. 26705 del 17 febbraio 2014;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

